



MINISTERO DELLA DIFESA
SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Il Reparto Coordinamento Amministrativo e Controllo della Spesa

Prot.n. 131 /222/03/5.9

All.

Roma, 31 GEN. 2003

Oggetto: Disposizioni in ordine all'applicazione del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni".

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

1. L'art. 4, comma 2, del decreto legislativo in oggetto sancisce che, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi per ritardo nei pagamenti decorrono automaticamente alla scadenza di trenta giorni a far data dagli avvenimenti espressamente indicati nella suddetta disposizione. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, gli interessi decorrono automaticamente dopo 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi. In entrambi i casi, per la decorrenza degli interessi moratori, non è necessario che il creditore proceda alla costituzione in mora del debitore.

In tale contesto, poiché il decreto legislativo di cui trattasi lascia alle parti libertà di negoziazione per la definizione di un termine per il pagamento diverso da quelli sopra riportati, al fine assicurare la necessaria uniformità di comportamento nell'ambito dell'Amministrazione Difesa, potranno essere applicati, in materia, i termini già previsti dalla normativa emanata, nel tempo, dall'A.D., in attuazione della legge 241/90 e precisamente: 180 giorni per gli organi centrali e 90 per gli Enti, Distaccamenti, Reparti di Forza Armata e per quelli a carattere interforze, decorrenti dalla data dell'avvenuta accettazione dei servizi/verifica dei servizi; ovvero, se successivo, dal ricevimento della fattura. Per i contratti (e/o lettere di ordinazione/obbligazioni commerciali), comunque, dovrà essere espressamente specificato che il termine viene concordato tra le parti.

3. Onde prevenire, poi, l'insorgenza di eventuali profili di responsabilità, si richiama l'attenzione affinché, nell'esperimento di ogni fase dell'attività amministrativa, gli Enti programmatori, i Centri di responsabilità, le Direzioni di Amministrazione, gli E/D/R, ciascuno per la parte di propria competenza, pongano in atto, con la dovuta tempestività, gli adempimenti tesi ad evitare ritardi nei pagamenti.

In particolare:

- a. per quanto concerne le spese da effettuare in contabilità speciale, onde consentire il rispetto dei termini di pagamento da parte degli ordinatori di spesa, dovranno essere poste in atto le azioni necessarie al fine di assicurare la relativa disponibilità di cassa;
- b. per quanto attiene ai pagamenti da effettuare in contabilità ordinaria, è opportuno che i relativi mandati siano predisposti ed inviati all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, mediante apposita lettera di trasmissione, con un congruo anticipo rispetto alla data di scadenza del termine di pagamento contrattualmente convenuto.

4. Si rappresenta, infine, che il D.Lgs. 231/02 trova applicazione anche per l'acquisizione di beni e servizi con procedura in economia. Per le forniture di beni e servizi acquisite con l'attivazione di convenzioni CONSIP S.p.A., valgono, ovviamente, i termini stabiliti nelle stesse.

d'ordine
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dir. Gen. *[firma]* MORETTI